



TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE

R.G. n. 1099/2024

Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega,
sciogliendo la riserva che precede,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Parte_1 e *Parte_2* hanno introdotto il presente giudizio a norma degli artt. 1168 cc e 703 cpc affermandosi proprietari del compendio immobiliare censito al NCEU del Comune di Montagnana con i mapp. [redacted] sub 1, 173 sub 2 e 978 sub 2 del fg. 35 (ed al CT dello stesso Comune e foglio con il mapp. [redacted]) ed esponendo:

- che l'accesso ed il regresso dal posto auto corrispondente al predetto mapp. [redacted] sub 2 avverrebbero da tempo immemorabile dalla pubblica via [redacted] attraverso i mapp. n. [redacted], i quali corrisponderebbero, di fatto, ad una "laterale" della pubblica via ricavata in corrispondenza (ed a cavaliere) delle aree scoperte pertinenziali alle proprietà che si affacciano in loro prossimità sullo stesso lato della pubblica via [redacted],
- che il mapp. [redacted] corrispondente a porzione di tale accesso laterale, rientra nella proprietà di *Parte_3*, la quale fino al settembre 2023 avrebbe mantenuto la recinzione della sua proprietà "arretrata di alcuni metri" rispetto al confine tra i mapp. 978 e 867 - così lasciando libera l'area funzionale al passaggio - e avrebbe poi spostato la recinzione fino al confine esatto tra i due mappali, così restringendo il passaggio preesistente, privando i ricorrenti di parte dello stesso, e rendendo difficoltoso e pericoloso l'esercizio dello stesso sullo scoperto residuo (corrispondente alla sola porzione scoperta del mapp. [redacted] di proprietà di terzi);
- essendo il diritto di passaggio menzionato nello stesso atto pubblico di acquisto della proprietà dei ricorrenti (rogito del Notaio *Per_1* di Legnago del 22.9.2020), la corrispondente servitù meriterebbe tutela anche sotto il profilo del possesso del relativo diritto, a norma degli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c..

Hanno concluso chiedendo "*in via cautelare ed urgente, ordinare a* *Parte_3* *cf* *C.F._1* *di rimuovere immediatamente le opere meglio descritte in narrativa a cura e a spese di quest'ultima per ogni intervento necessario al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi, così da reintegrare i ricorrenti nel pieno possesso del proprio diritto di passaggio;*

- nel merito, all'esito dell'ordinaria istruttoria, condannare **Parte_3** cf **C.F._1** a rimuovere definitivamente le opere di cui in precedenza ed a risarcire il danno patito dai ricorrenti per effetto della privazione del possesso;

- condannare **Parte_3** cf **C.F._1** al pagamento delle spese di ogni fase del presente giudizio”.

Costituitasi in giudizio, **Parte_3** :

- ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardività: poiché l'asserito spoglio risalirebbe al giugno 2023 e non al settembre dello stesso anno, sarebbe decorso l'anno prescritto dall'art. 1168 co. 1 c.c.;
- ha negato che i ricorrenti abbiano mai esercitato il possesso corrispondente al diritto di servitù sull'area scoperta di sua proprietà, se non, sporadicamente, per sua tolleranza, dal momento che (i) l'area in parola è sempre stata utilizzata come parcheggio o giardino estivo dai clienti dell'attività di ristorazione (bar) che si svolgeva nell'edificio di sua proprietà insistente sul medesimo mappale; (ii) dopo la chiusura del bar, avvenuta nell'agosto 2022, l'area è stata comunque utilizzata da collaboratori della resistente per lo sgombero e la ristrutturazione dell'immobile; (iii) il posto auto dei ricorrenti risulta separato dallo scoperto del mapp. **■** della convenuta da una siepe esistente dal 2003; (iv) “nelle sporadiche occasioni in cui lo scoperto fosse risultato sgombro da veicoli e attrezzature del bar, la condotta dei ricorrenti (...) non avrebbe potuto invadere in maniera penetrante e stabile la sfera del diritto della sig.ra **Pt_3** , ma vi avrebbe tutt'al più coesistito, e per giunta in posizione subordinata proprio perché conseguente a una *permissio*” (memoria di costituzione della resistente, pag. 9).

Ha concluso chiedendo “in via principale: accertata l'insussistenza dello *ius possessionis* in capo ai sigg. **Parte_1** e **Parte_2** con riguardo a entrambi gli elementi del *corpus possessionis* e dell'*animus possidendi* ovvero a uno solo di essi, rigettare la domanda di reintegrazione perché infondata; in via subordinata: accertato che gli atti dei sigg. **Parte_1** e **Parte_2** sono stati compiuti con la tolleranza della sig.ra **Parte_3** , rigettare la domanda di reintegrazione perché infondata; in via ulteriormente gradata: accertato che l'avanzamento delle transenne è stato posto in essere dalla sig.ra **Parte_3** durante il mese di giugno 2023 e che, pertanto, l'azione giudiziale è stata promossa a distanza di oltre un anno dallo spoglio, rigettare la domanda di reintegrazione per intervenuta decadenza; in via di estremo subordine: rigettare la domanda di risarcimento del danno promossa dai sigg. **Parte_1** e **Parte_2** perché infondata, indimostrata e non quantificata”.

La causa è stata istruita con documenti ed escutendo gli informatori [REDACTED] (udienza del 27.9.2024), quindi discussa all'udienza del 15.10.2024.


La domanda dei ricorrenti è fondata e va accolta, nei limiti che si espongono.

Oggetto di questo giudizio è l'accertamento della sussistenza del possesso (quale potere di fatto astrattamente corrispondente all'esercizio del diritto reale di servitù di passaggio: art. 1140 cc) allegato dalla parte ricorrente, e della sua tutelabilità con l'azione possessoria di spoglio esperita, disciplinata dagli artt. 1168 cc e 703 cpc.

Che si tratti di azione di spoglio ex art. 1168 c.c. appare inequivoco dal tenore del ricorso introduttivo, che si allinea alla risalente giurisprudenza di legittimità che precisa che *“a differenza della molestia, che, senza togliere o ridurre materialmente la 'cosa' oggetto dell'altrui possesso, si rivolge piuttosto contro l'attività del possessore, disturbandone il pacifico esercizio o mediante una contraria pretesa (molestia di diritto) o mediante altri fatti o atti diretti a renderlo più disagiata o scomoda, lo spoglio, invece, incide direttamente sulla cosa, sottraendola in tutto o in parte al potere del possessore, che ne viene correlativamente impedito a causa di un ostacolo duraturo o comunque non rimovibile senza l'uso della violenza. Pertanto, posto che il criterio distintivo tra spoglio e molestia non è quantitativo, ma concettuale, ne consegue che, mentre la molestia si misura per gradi ed è manutenibile o no a seconda che superi o meno la normale tollerabilità, lo spoglio, viceversa, si può distinguere in totale o parziale, secondo che cada sull'intera cosa posseduta o su parte di essa. Infatti, nell'ipotesi di spoglio parziale, la parte di cosa della quale il possessore viene privato segna i limiti entro i quali si è mantenuta l'azione materiale dello spogliatore, ma il possesso è tolto: e, per quella parte, è tolto del tutto”* (Cass. n. 3101 del 24/10/1974).

La circostanza di fatto che i ricorrenti lamentano integrare uno spoglio sanzionabile è, quale fatto storico, pacifica in causa, e corrisponde all'avanzamento della recinzione posto in essere dalla convenuta fino al confine tra i mapp. 978 e 867, ricomprendendo all'interno dell'area recintata una porzione di scoperto che prima era invece libera.

La circostanza si apprezza chiaramente dal confronto tra le fotografie prodotte come docc. 3 (stato dei luoghi al giugno 2023, si seguito sulla sinistra) e 4 (stato dei luoghi successivo al settembre 2023, di seguito sulla destra) allegate al ricorso, che si riproducono di seguito per la migliore comprensione della *res litigiosa*:



Posto che è altrettanto pacifico in causa il fatto che l'accesso ed il regresso dal posto auto corrispondente al mapp. [redacted] sub 2 di proprietà di parte ricorrente è possibile da e per la pubblica via attraverso l'area scoperta posta a cavaliere tra i mappali [redacted], ritratta nelle fotografie sopra riprodotte, - non è stata infatti neppure allegata la sussistenza di un accesso alternativo agli immobili di proprietà dei ricorrenti -, si tratta, in questa sede, di accertare (i) se sussiste un possesso corrispondente alla servitù di passo carraio in capo ai ricorrenti anche sulla porzione di scoperto insistente sul mapp. [redacted] e (ii) se lo spostamento della recinzione da parte della resistente ne abbia provocato lo spoglio (parziale).

Siccome logicamente preliminare, va anzitutto affrontata l'eccezione di decadenza sollevata dalla resistente.

Ebbene, dando per assodato che il contestato avanzamento della recinzione perimetrale risalga al giugno 2023 e non - come allegato dai ricorrenti - al settembre dello stesso anno, poiché esso andrebbe cronologicamente ricondotto al momento del conferimento dell'incarico all'agenzia immobiliare per la vendita dell'immobile di proprietà della resistente (doc. 6 di parte resistente) ed al successivo sopralluogo dell'agente immobiliare con l'apposizione della cartellonistica pubblicitaria (visibile nella stessa foto doc. 4 di parte ricorrente), i ricorrenti non sarebbero comunque decaduti dalla possibilità di agire per la reintegrazione, avendo provveduto nel marzo 2024 ad instaurare il procedimento di mediazione, prima dell'introduzione di questo giudizio con il deposito del ricorso in data 2.7.2024.

Sul punto, merita di essere condiviso l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di merito secondo la quale il termine annuale ex art. 1168 c.c. deve ritenersi sospeso per tutta la durata del procedimento di mediazione in ragione di quanto dispone(va) l'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 28/2010 (*"Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta ..."*), dovendosi affemmare:

- che detta disposizione non può ritenersi operante solo nei casi di mediazione c.d. obbligatoria (condizione di procedibilità della domanda giudiziale), poiché *“si occupa in generale degli effetti, sul processo, dell'introduzione della domanda di mediazione, effetti che risultano disciplinati unicamente da tale disposizione e non da altre: l'art. 2, infatti, si limita a prevedere la possibilità della mediazione facoltativa nelle materie ove questa non costituisce condizione di procedibilità ma non regolamenta in alcun modo la forma della relativa domanda o i relativi effetti né tantomeno lo fa in modo difforme rispetto a quanto previsto al citato comma 6 dell'art. 5 sicché non v'è ragione di ritenere che nella materie oggetto di mediazione facoltativa, ove la parte scelga comunque di esperire tale tentativo, gli effetti non debbano essere gli stessi che discendono dalla mediazione obbligatoria”*;
- che la soluzione interpretativa risulta maggiormente rispondente alla *ratio legis* *“che è quella di deflazionare il più possibile il contenzioso giurisdizionale incoraggiando il ricorso a forme extra - giudiziali di risoluzione delle controversie, ciò che verrebbe invece, in buona parte, scoraggiato ove chi intendesse esperire un tentativo di mediazione facoltativa sapesse che esso non è comunque idoneo a sospendere in alcun modo, eventuali termini di prescrizione o decadenza”* (cfr. Tribunale di Perugia, ordinanza del 2.3.2016, in www.dejure.it).

La tesi appare oggi trovare conferma nel disposto del nuovo art. 8 d.lgs. 28/2010, come modificato con d.lgs. 149/2022, che disciplina il procedimento di mediazione in via unitaria per ogni forma di mediazione (facoltativa od obbligatoria che sia), prevedendo al comma 2 che *“Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta”*.

Nel caso di specie, essendo la mediazione stata introdotta con domanda del 29.3.2024, la decadenza prevista dall'art. 1168 c.c. è stata impedita.

Nel merito, può rammentarsi che la giurisprudenza di legittimità in materia ha affermato che:

- *“in tema di servitù discontinue, come quelle di passaggio, il possesso tutelabile (nella specie, con l'Azione di reintegrazione) va considerato in relazione alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze dell'immobile a favore del quale il diritto stesso si esercita, senza venir meno in ragione del carattere solo saltuario del transito, essendo sufficiente, una volta instaurata sul bene la relazione di fatto sostenuta dal relativo "animus possidendi", che il bene stesso possa continuare a considerarsi nella virtuale disponibilità*

del possessore, salvo che non risulti esteriorizzato da chiari ed univoci segni un "animus derelinquendi" (Cass. n. 3716 del 16/08/1989);

- *“In tema di azione di reintegrazione nel possesso, la produzione del titolo da cui il deducente trae lo "ius possidendi" può solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto” (Cass. Ord. n. 2032 del 24/01/2019);*
- *“Nella nozione di spoglio rientrano gli atti del terzo che privano il possessore o il detentore della disponibilità o del godimento dell'intera cosa o di una sua parte, mentre nella nozione di molestia vanno compresi gli atti che non incidono sulla consistenza materiale della cosa, ma hanno lo scopo di impedire l'esercizio del potere di fatto su di essa o di rendere l'esercizio stesso più difficoltoso o meno comodo” (nella specie, in base al su riportato principio, la suprema Corte ha ritenuto che costituisce spoglio e non molestia del possesso della servitù di passaggio, l'infissione di alcuni paletti di cemento sulla sede stradale destinata al transito, in quanto, in conseguenza dell'applicazione dei medesimi, si era verificata una sottrazione, sia pure parziale, della superficie destinata al passaggio: Cass. n. 4835 del 28/07/1986);*
- *“Ai fini dell'esercizio delle azioni possessorie, previste dagli artt. 1168, 1169, 1170 Cod. Civ., non si richiede che il possesso abbia gli stessi requisiti del possesso "ad usucapionem", essendo le dette azioni destinate ad assicurare la immediata tutela contro la privazione violenta e clandestina o la menomazione del possesso inteso come esercizio di fatto del potere sulla cosa, espresso in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un diritto reale. Sono pertanto irrilevanti, ai fini della tutela apprestata dalle azioni possessorie, la frequenza e le modalità di esercizio del possesso, essendo l'azione di reintegrazione data a tutela di qualunque possesso, anche se illegittimo o abusivo, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale” (Cass. n. 6772 del 15/06/1991).*

Ebbene, dall'istruttoria svolta è emerso:

- che i proprietari degli immobili limitrofi, ed in particolare i proprietari degli immobili retrocessi rispetto alla pubblica via e raggiungibili solo attraversando il passaggio rappresentato dallo scoperto ricoperto di ghiaia posto a cavaliere tra i mapp. [REDACTED] e ben visibile nelle foto prodotte dalle parti in causa (in particolare docc. 3 e 4 di parte ricorrente), tra cui anche gli odierni ricorrenti, hanno abitualmente transitato lungo tale passaggio,

nell'estensione "maggiore" desumibile dalla foto doc. 3 di parte ricorrente, anche durante i decenni nei quali l'attività di bar esercitata nell'immobile della resistente è rimasta in funzione, ed anche durante gli orari di apertura del bar, peraltro perlopiù limitati alle ore serali o tardo-pomeridiane per 5 o 6 giorni alla settimana;

- che ciò era ordinariamente possibile perché la clientela del bar era solita parcheggiare i propri veicoli anche nell'area oggetto di lite, ma in modo tale da occupare, solitamente, la sola area corrispondente a quella "minore" recintata come ritratta nella medesima foto doc. 3 di parte ricorrente;
- che, nel caso in cui taluno parcheggiasse la vettura in modo da occupare un'area maggiore - tendenzialmente quella corrispondente alla porzione recintata in seguito allo spostamento della recinzione - doc. 4 di parte ricorrente, era sufficiente che i proprietari limitrofi rappresentassero il problema ai gestori del bar, affinché costoro facessero spostare i veicoli ingombranti da parte dei clienti in modo da consentire il passaggio;
- che l'intera area scoperta a cavaliere tra i mapp. [REDACTED] è stata usualmente destinata a passaggio ed anche a parcheggio promiscuo da parte tanto dei proprietari degli immobili limitrofi, quanto da parte dei clienti degli esercizi commerciali presenti in quei luoghi (non solo il bar, ma anche quello viciniore, esercitato nel fabbricato di colore rosso ritratto nelle foto docc. 3 e 4 di parte ricorrente): anzi, il fatto che talora anche l'area scoperta più aderente al ridetto fabbricato colorato di rosso, cioè quella insistente sul mapp. [REDACTED] potesse essere occupata dai mezzi parcheggiati, induce a ritenere che viepiù necessario si manifestasse in quelle occasioni il passaggio carraio in entrata ed in uscita sullo scoperto corrispondente al confinante mapp. 978 oggetto di lite.

Infatti, il teste di parte convenuta [REDACTED] che ha gestito il bar dal settembre 2020 al settembre 2022, ha dichiarato che *"per quanto ricordi l'area che veniva occupata o dai tavoli o dal parcheggio dei clienti, in caso di buona affluenza, era corrispondente a quella transennata di cui al doc.4 di parte ricorrente"*, ed ha confermato che *"mi è capitato, credo 5 o 6 volte durante la gestione, per quanto mi ricordo, che qualcuno dei proprietari limitrofi venisse a chiedere di far spostare le auto a qualche cliente perchè intralciavano il passaggio; i clienti parcheggiavano solo dal lato bar, non anche da lato del fabbricato rosso, e lo facevano a spina di pesce, direzione ingresso del bar"*.

Tali dichiarazioni confermano il fatto che (i) normalmente il parcheggio dei clienti avveniva "a spina di pesce", il che induce a ritenere che in tal modo, secondo l'*id quod plerumque accidit*, la clientela occupasse l'area corrispondente a quella della foto doc. 3 di parte ricorrente, che peraltro coincide con quella occupata dai veicoli parcheggiati ovvero dai tavoli sistemati all'aperto che si

vede nelle foto di parte convenuta, doc. 7, pagg. 2, 3, 4 (in particolare, la foto che ritrae i tavoli all'aperto di pag. 2 del doc. 7 della convenuta rende evidente che gli stessi venissero posizionati pur sempre in area adiacente al bar ma ridotta rispetto all'estensione della siepe posta a confine tra la corte pertinenziale del bar e il posto auto acquistato dai ricorrenti nel 2020, poiché l'inizio della siepe si vede ritratto nell'angolo destro della medesima foto); (ii) che quando l'ingombro dei veicoli risultasse eccedente, i proprietari degli immobili limitrofi, tra i quali non vi è ragione per escludere gli odierni ricorrenti, chiedevano ed ottenevano lo spostamento delle auto, onde ricostituire l'usuale ampiezza del passaggio.

La teste di parte ricorrente [REDACTED], che abita nei luoghi di causa (*rectius*, proprio in una delle abitazioni retrocesse rispetto alla pubblica via [REDACTED] ed accessibili tramite il passaggio *de quo agitur*) dal 1989, ha dichiarato *“nel periodo in cui il bar è rimasto aperto, il passaggio era agevole in quanto i clienti parcheggiavano adeguatamente, in diagonale; in tali casi ricordo che riuscivo a passare con l'auto anche qualora avessi trovato parcheggiato qualcuno sul lato opposto del cortile rispetto al bar, cioè a fianco dell'abitazione colorata di rosso; in caso di particolare affluenza al bar poteva diventare difficile il passaggio di due auto, ma bastava andare a chiedere al bar che venissero spostate le auto”*.

La teste, invero, non ha dichiarato di aver assistito all'esercizio, da parte degli attori, di pretese di rispetto del proprio preteso diritto di servitù. Poiché, però, è incontestato che ella - come detto - risieda nella abitazioni che, esattamente come il posto auto dei ricorrenti, sono accessibili dalla pubblica via lungo il passaggio per cui è causa, le sue dichiarazioni valgono sicuramente a confermare il modo in cui il diritto di passaggio venisse di fatto esercitato da chiunque non possa, per raggiungere la propria proprietà, che passare attraverso l'accesso per cui è causa, e dunque (i) senza difficoltà, quando *“i clienti parcheggiavano adeguatamente, in diagonale”* (e dunque, per le ragioni già dette, quando occupavano l'area di ingombro per così dire *“minore”* di cui alla foto doc. 3 di parte ricorrente); (ii) chiedendo ed ottenendo lo spostamento delle auto dei clienti del bar, quando il loro parcheggio rendeva tale passaggio difficoltoso.

Il teste di parte ricorrente [REDACTED] che abita nei luoghi di causa dal 1998-1999, ha dichiarato *“io ho un cortile interno retrostante l'abitazione rispetto alla strada, per accedere al quale transito sullo stesso passaggio oggetto di causa; confermo che la presenza delle transenne oggi rende più difficoltoso il passaggio, non solo perché sono presenti 24 ore su 24, ma anche perché la presenza delle auto dei clienti durante le ore di apertura del bar non creava comunque le difficoltà che oggi creano le transenne, e ciò sia perché se ben parcheggiate occupavano meno spazio di quello che occupano oggi le transenne, sia perché, quando serviva, se non riuscivamo a passare chiedevamo alla gestione del bar che facesse spostare le auto dei clienti in modo da*

consentirci di passare; questo è successo saltuariamente, ma durante tutto il periodo di apertura del bar, e ribadisco che poiché il bar era aperto solo la sera era anche più raro che ci si dovesse muovere con le auto e che dunque si rendesse necessario chiedere lo spostamento delle auto parcheggiate, rispetto a quanto avviene oggi quando le transenne intralciano tutto il giorno; quando è successo a me non c'è stato alcun problema con la gestione del bar che faceva subito spostare le auto parcheggiate; non ho visto i ricorrenti fare altrettanto ma capitava che parlando ci si dicesse di aver chiesto al bar di far spostare le auto per consentire il passaggio (...) il problema, che richiedeva l'intervento con il gestore del bar, emergeva quando il parcheggio era pieno, le auto erano parcheggiate dritte, e di fatto occupavano un'area corrispondente a quella che vedo nel doc. 4 di parte ricorrente; quando c'erano meno clienti e le macchine erano parcheggiate bene, riuscivano ad occupare la minore area corrispondente alle transenne di cui al doc. 3 e noi riuscivamo a passare agevolmente e a fare manovra".

Le dichiarazioni del teste [REDACTED] confermano pienamente quanto già più sopra evidenziato.

Il teste [REDACTED] ha dichiarato *"Ho visto i ricorrenti solo nell'ultimo paio di anni, prima non li conoscevo. In questo periodo quando è cessata l'ultima gestione (agosto-settembre 2022) mi sono occupato per 3 o 4 mesi a svuotare gli interni del bar e sistemare, tinteggiare, pulire; in questo periodo mi sono recato sui luoghi di causa quasi tutti i giorni; lascio il mio furgone perpendicolare agli ingressi del bar nel cortile oggetto di causa, pronto per le operazioni di carico e scarico; in queste occasioni non ho mai visto i ricorrenti tranne negli ultimi due o tre mesi quando ho visto la sig.ra Pt_2 passare con l'auto e portarla al proprio posto auto".*

Egli non può ritenersi attendibile, avendo - come documentato da parte ricorrente (docc. 9 e 10) - volontariamente taciuto il fatto di essere il compagno convivente della resistente, parte del medesimo nucleo familiare e di aver con lei avuto anche una figlia. Poiché a specifica domanda egli ha dichiarato di aver solamente *"una frequentazione anche personale con la resistente"*, così dimostrando scarsa sincerità nel rispondere, ciò si ritiene comprometta l'attendibilità e dunque l'utilizzabilità di tutte le sue dichiarazioni, le quali, peraltro, punto o poco aggiungerebbero ai fini della decisione, perché quanto riferito non varrebbe, da solo, a privare di rilievo un passaggio esercitato ed esercitabile, per sua natura, saltuariamente (cfr. Cass. n. 3716 del 16/08/1989 e Cass. n. 6772 del 15/06/1991, già citate).

Sulla scorta di quanto esposto, può ritenersi provato, dunque, che:

1. sussiste, in capo anche agli odierni ricorrenti, un possesso corrispondente alla servitù di passo carraio esercitato sull'area scoperta posta a cavaliere tra i mappalo [REDACTED] e che l'area interessata dal passaggio insiste anche sul predetto mapp. [REDACTED] di proprietà della resistente, quantomeno per la misura corrispondente a quella occupata e ricompresa nella recinzione

successivamente allo spostamento di questa avvenuto tra il giugno ed il settembre 2023, e dunque per l'area che dal confronto tra le foto docc. 3 e 4 allegate al ricorso risulta ora, ma non risultava prima del giugno 2023, ricompresa nell'area recintata;

2. lo spostamento della recinzione da parte della resistente, occupando parte dell'area scoperta del mapp. [redacted] prima oggetto di passaggio da parte (anche) dei ricorrenti, abbia provocato lo spoglio - parziale - del loro possesso del corrispondente diritto (servitù) di passaggio, incidendo sulla consistenza materiale della *res* oggetto di possesso (cfr. Cass. n. 4835 del 28/07/1986, già citata).

La domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti, invece, non può trovare accoglimento, essendo difettata qualsiasi specifica allegazione, e qualsiasi principio di prova del danno asseritamente patito.

Le spese, secondo soccombenza (parziale, stante il rigetto della domanda risarcitoria) e causalità, sono liquidate per l'intero applicando il DM 55/2014 per le fasi celebrate (studio, introduttiva, istruttoria) secondo i parametri per le controversie di valore inferiore ad € 5.200 (come indicato dagli attori nel ricorso), e poste a carico della resistente, previa compensazione della metà giusta la reciproca soccombenza parziale.

p.q.m.

Visti gli artt. 703 e 669 bis e segg. c.p.c., 1168 c.c., in parziale accoglimento del ricorso:

1. ordina alla resistente [redacted] *Parte_3* di reintegrare immediatamente i ricorrenti nel possesso del passaggio per cui è causa spostando la recinzione presente *in loco* in modo tale da ricondurla nei limiti in cui la stessa si trovava come riprodotti nella fotografia doc. 3 allegato al ricorso, e liberando e lasciando libero il passaggio indistinto sull'area ulteriore, ricompresa all'interno della recinzione avanzata come ritratta nella fotografia doc. 4 allegato al ricorso;
2. liquida le spese di lite per l'intero in € 76,00 per anticipazioni ed in € 1.701,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge, condannando la resistente [redacted] *Parte_3* a rifondere ai ricorrenti la metà, e compensandole tra le parti per la residua metà.

Si comunichi.

Rovigo, 26/10/2024

Il Giudice

dott. Pier Francesco Bazzega